



Roma, 24 novembre 2009

ELEZIONI SUPPLETIVE RSU e validità dei contratti integrativi di istituto

Il D.lgs. 150 pubblicato in G.U. il 31 ottobre 2009, come è noto, è diventato pienamente efficace lo scorso 15 novembre. Una delle norme ivi contenute riguarda la proroga delle RSU. Si tratta del comma 3 dell'art.65 che recita: «3. ***In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.***».

Ciò significa che dal 15 novembre prossimo le scuole non saranno più obbligate alle funzioni connesse con le elezioni delle RSU secondo il calendario stabilito dal protocollo di intesa sottoscritto in sede Aran lo scorso 2 settembre (fornitura elenco degli elettori, concessione locali per i seggi, tenuta del protocollo, ecc.).

Rimane il fatto che laddove per qualsiasi motivo non ci siano, o siano decadute le RSU le elezioni possono essere indette, anche se, ovviamente, non avranno alcun peso per la determinazione della rappresentatività delle OO.SS. di comparto.

La questione merita di essere approfondita anche per il numero delle istituzioni scolastiche coinvolte.

Le OO.SS. firmatarie del CCNQ citato possono indire nuove elezioni suppletive e quando?

Quanto tutto questo incide sulla stipula dei contratti integrativi di istituto?

Cosa succede nelle scuole in caso di mancata stipula del contratto integrativo?

Cosa succederà a partire dal 15 novembre?

Vediamo le risposte.

1. Le OO.SS. firmatarie del CCNQ 7.8.1998, secondo la circolare Aran del 30 marzo 2001, Prot.4949, hanno 5 giorni di tempo per indire le elezioni delle nuove rappresentanze sindacali nelle scuole in cui le stesse siano venute meno e per i successivi 45 giorni le OO.SS. e le RSU "superstiti" mantengono il diritto di rappresentanza e di stipula di eventuali contratti integrativi.

2. Ovviamente, nel caso non siano indette elezioni nell'intervallo di tempo specificato (cinque giorni), la scuola, e per essa il dirigente, rimane libera di assumere unilateralmente tutte le deliberazioni che si rendano necessarie per la distribuzione del FIS e per il pagamento di tutte le attività previste dal POF, compresi i compensi per i collaboratori e per i responsabili dei progetti. Rimangono fermi sia contratto integrativo vigente, in quanto compatibile, sia il controllo di compatibilità che viene esercitato dai revisori dei conti.

Si riporta di seguito il testo della circolare ARAN di cui sopra sul punto:



«Qualora nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre che per le ragioni previste dall'art.7, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998 anche per altri motivi che ne impediscano il funzionamento, dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione (ad esempio, quando per effetto delle dimissioni e dell'impossibilità di sostituzione dei candidati venga meno il numero legale per l'assunzione delle decisioni da parte della RSU stessa). In tal caso occorre fare riferimento a quanto stabilito nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che prevede:

- a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima);**
- b) nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.**
- c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.».**

3. A tal proposito dobbiamo ricordare che il termine per la eventuale indizione delle elezioni suppletive delle RSU decadute dal 1° settembre 2009 è stato già superato dallo scorso 5 settembre. Tuttavia dal momento che erano già indette le elezioni per tutte le scuole era inutile indire elezioni suppletive. Ora, vista la proroga delle RSU disposta dal D.Lgs.150/2009, le OO.SS. potranno indire elezioni nelle scuole sprovviste di RSU, fermo restando che le scuole in assenza della stipula del nuovo contratto potranno attenersi alle nuove indicazioni fornite dal D.Lgs.150/2009 riportate al successivo punto 6. A partire dal 15 novembre si ripropongono a nostro parere le medesime condizioni previste in caso di decadenza delle RSU (cinquanta gg. dal 15 novembre compresi i cinque gg. per l'attivazione delle procedure).

4. Le istituzioni scolastiche prive di RSU sono tante. Sicuramente sono oltre 600 le scuole di nuova istituzione a seguito delle razionalizzazioni, alle quali vanno aggiunte tutte le altre (ben più di 600) in cui è venuto meno il 50% delle RSU elette. Che fare?

5. Ha forse sbagliato la Direzione generale del MIUR quando ha dato istruzioni in merito (cm DGPER4163 del 20 marzo 2009). Non perché non sia legittimo applicare i contratti integrativi in essere in quanto compatibili, ma perché non è compito del MIUR, né chiunque altro, indicare alla parte datoriale pubblica a livello di singola istituzione scolastica quale comportamento tenere..

6. Ad ogni modo sull'argomento è intervenuta una precisa disposizione del decreto legislativo 150 contenuta nell'art.54, modificativo dell'art.40 del d.lgs 165/2001 che nel nuovo testo recita: **«3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.».** Questa norma assicura in ogni caso il funzionamento efficace delle scuole anche quando manchi, per qualsiasi ragione, la sottoscrizione del contratto integrativo.